

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

STATUTO

Disposizione preliminare

Con delibera del 21.2.2011 è costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como (COA Como), ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 4.3.2010 n. 28, lo Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como (OdM COA Como), avente lo scopo di svolgere stabilmente - anche secondo modalità telematiche - l'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

Art. 1 - Sede

L'OdM COA Como ha sede legale presso il COA Como e svolgerà le sue funzioni nei locali del COA Como e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Como in conformità dell'art. 18 del D.lgs. n. 28/2010, salva comunque diversa disposizione del COA Como e/o dell'OdM medesimo.

Art. 2 - Personale dipendente

L'OdM COA Como si avvale del personale dipendente del COA, che delega allo scopo almeno uno dei propri dipendenti a svolgere compiti di segreteria. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi di qualsivoglia tipo, in qualsiasi modo e forma, direttamente dalle parti.

Art. 3 - Oggetto e Finalità

L'OdM COA Como svolge stabilmente l'attività di mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e promuove la cultura e la pratica della mediazione in ogni campo allo scopo di offrire ai cittadini, alle imprese e agli enti di qualsiasi natura una possibilità alternativa di composizione delle controversie e di accesso alla giustizia.

Nell'adempimento delle proprie funzioni l'OdM COA Como, attraverso i suoi organi e di concerto con il COA Como, potrà:

- adottare e modificare il Regolamento di mediazione;
- compiere ogni attività diretta a portare a conoscenza dei Colleghi Avvocati e dei cittadini l'esistenza dell'OdM COA Como;
- promuovere azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate, italiane e straniere, con associazioni professionali, con altri enti e organismi pubblici e privati comunque interessati alla diffusione delle procedure di mediazione e ciò anche ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. c), del D.M. 18.10.2010 n.180;
- stipulare convenzioni con gli enti di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. n. 180/2010 (introdotto dall'art. 4 del D. interministeriale n. 145/2011), l'OdM COA Como – a domanda del mediatore interessato – consente, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio Regolamento, il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3 lett. b) del D.M. n. 180/2010 (così come modificato dall'art. 2 del D. interministeriale n. 145/2011) ai mediatori del proprio Elenco nonché ai mediatori di altri Organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo e presso gli Organismi dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi.

L'OdM COA Como svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

L'OdM COA Como, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. b), del d.m. n. 180/2010 (polizza assicurativa), non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri Enti o Organismi di mediazione iscritti nel Registro.

Art. 4 - Regolamento di procedura, codice etico, indennità

Il COA Como approva e modifica il Regolamento di mediazione con i relativi allegati A (*“requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori/codice etico - norme di comportamento per i mediatori”*), B (*“tariffario delle indennità di mediazione”*) e C (*“scheda di valutazione”*).

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'OdM COA COMO è composto da cinque membri nominati dal COA Como scelti tra i suoi componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente *pro tempore* del COA Como o suo delegato.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica sino alla scadenza del mandato consiliare.

In tutti i casi in cui durante il mandato uno o più componenti venissero a mancare o perdessero i requisiti, il COA Como provvederà alla loro sostituzione.

I componenti nominati in sostituzione cessano dalla carica, in ogni caso, con la scadenza del termine fissato per i componenti in carica al momento della sostituzione.

Art. 6 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente *pro tempore* del COA Como o suo delegato.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'OdM COA Como; ne convoca e coordina le sedute; stabilisce le materie da trattare e i punti dell'ordine del giorno; dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e di ogni altro provvedimento dell'OdM; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali

esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti del Consiglio direttivo.

Art. 7 - Il Segretario

Il Segretario, eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ricopre la figura di Responsabile ai sensi e con le funzioni di cui al d.m. n. 180/2010.

Provvede a tutti gli adempimenti della gestione, tra i quali la convocazione, la redazione, il deposito e la pubblicazione, ove necessaria, dei verbali del Consiglio Direttivo, tiene il registro degli affari di mediazione e provvede alla custodia dei relativi registri ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 180/2010.

Tutte le sue funzioni sono svolte gratuitamente.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari ed anche *ad horas* con comunicazione verbale o telefonica.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati del COA Como.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente funzioni.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Segretario e custodito presso la sede dell'OdM COA Como nella segreteria del COA Como.

Art. 9 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni previste dal D.lgs. n. 28/2010 e dal d.m. n. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ha i seguenti compiti:

- a) redigere ed aggiornare periodicamente l'elenco dei mediatori e sottoporlo al COA Como per la ratifica, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4, comma 3, del d.m. n. 180/2010 e dal Regolamento di mediazione (e relativi allegati) dell'OdM COA Como ed adempiano gli obblighi di aggiornamento almeno biennale ai sensi dell'art. 18 del d.m. n. 180/2010;
- b) tenere il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 180/2010;
- c) stabilire i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori e designare mediatori;
- d) esaminare eventuali esposti nei confronti dei mediatori;
- e) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'OdM;

- f) segnalare eventuali mancanze e/o inadempimenti del mediatore al COA di appartenenza per l'eventuale sospensione dall'incarico di mediazione e/o per altri eventuali provvedimenti;
- g) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- h) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro degli Organismi, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione sui modelli predisposti dal Ministero;
- i) tenere la contabilità dell'Organismo e predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- j) determinare il compenso dei mediatori e disporre il pagamento dei corrispettivi dovuti;
- l) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
- m) curare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 8 del d.m. n. 180/2010;
- n) curare che al termine dei procedimenti di mediazione venga consegnata ad ogni parte idonea scheda per la valutazione del servizio secondo il modello allegato al regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 5° lett. b), del d.m. 180/2010, trasmettendola al responsabile del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero.

Art. 10 - Elenco dei Mediatori

L'OdM COA Como si avvale, per svolgere le sue funzioni, di un elenco di Mediatori composto da almeno 7 avvocati che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per il richiedente.

L'OdM è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati, a sottoporlo al COA Como per la ratifica e a trasmetterlo, ove prescritto, alle Autorità competenti.

L'OdM deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori e a verificare il possesso dei requisiti in capo ai Mediatori già iscritti.

Art. 11 - Mediatori

Il Mediatore dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento di mediazione dell'OdM COA Como.

Art. 12 – Mezzi dell'OdM

L'OdM COA Como, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA Como.

E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le Entrate e le Uscite.

Art. 13 - Entrate ed Uscite

Sono entrate dell'OdM COA Como i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'OdM COA Como i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori.

Il COA Como accenderà per la gestione corrente delle Entrate e delle Uscite dell'OdM un apposito conto corrente bancario.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA Como, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'OdM.

Art. 14 - Controlli sulla gestione contabile dell'OdM

Il controllo sulla gestione contabile dell'OdM COA Como è affidato al COA Como, che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere *pro tempore*.

L'OdM è comunque tenuto a depositare presso la Segreteria del COA Como il rendiconto contabile-finanziario annuale della propria gestione entro il 28.2 dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque in tempo utile per il suo inserimento nel bilancio annuale dell'Ordine.

Art. 15 - Destinazione delle Entrate

Le Entrate dell'OdM sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA Como derivanti dalle attività dell'OdM, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'OdM;
- “spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'OdM;
- “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'OdM.

Art. 16 - Polizza assicurativa

Il COA Como stipula polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'OdM COA Como.

Art. 17 - Modifiche

Il presente Statuto può essere modificato dal COA Como, su proposta del Consiglio Direttivo dell'OdM o su proposta del singolo Consigliere COA Como sentito il parere del Consiglio Direttivo OdM COA Como.

Art. 18 - Scioglimento

L'OdM COA Como si estingue per motivata delibera del COA Como.

Con tale delibera il COA Como nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Como.